



Sent. n° 26/2017
Reg. Fall. n° 26/2017
Cron. n° 729/2017
Rep. n° 36/2017

Tribunale di Ascoli Piceno

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai Sigg. Magistrati:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Dott. Carlo CALVARESI | PRESIDENTE |
| Dott. Raffaele AGOSTINI | GIUDICE rel. ed est. |
| Dott. Mariangela FUINA | GIUDICE |

Riunito in Camera di Consiglio,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Visti i ricorsi presentati in data 27 dicembre 2016 da Gentili Taryn e 12 aprile 2017 da Canistro Giovanni e Libero Lucia, intesi ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società **GE.P.CO. S.r.l.**, con sede in Castel di Lama, via Roma n. 121.

Considerato che dalle assunte informazioni è emerso che la società debitrice **GE.P.CO. S.r.l.** versa in stato di dissesto finanziario e che gli inadempimenti delle obbligazioni dedotti in giudizio dai creditori ricorrenti si sono protratti per



un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della società debitrice è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni.

Osservato che, in base alla normativa vigente, il debitore per evitare il fallimento deve dimostrare, e non meramente affermare, il possesso congiunto dei requisiti di cui all' art. 1 L.F., ovvero, in altre parole, che è onere dell' imprenditore fallendo, e non già del creditore, dimostrare di non aver superato, nel periodo di riferimento, alcuno dei tre parametri dimensionali previsti dalla citata disposizione;

Considerato, peraltro, che tutti i limiti dimensionali relativi agli anni 2013 e 2014, facenti parte del triennio anteriore alla prima delle istanze in disamina, ed i ricavi del 2015, risultano ampiamente superiori ai limiti di legge.

Osservato, quanto in generale in ordine ai presupposti per l' accoglimento delle istanze di fallimento, che:

- un qualsiasi creditore che non è riuscito ad ottenere la soddisfazione del proprio credito può chiedere il fallimento dell' impresa insolvente; è sufficiente che il credito non sia stato soddisfatto; non rileva se il credito è chirografario o privilegiato o se esso sia un credito commerciale o estraneo all' attività d' impresa del debitore; il credito può anche essere incerto, illiquido e non ancora esigibile (ad esempio un credito sottoposto a condizione) oppure di importo irrisorio (Tribunale Torino 17 aprile 1998); il creditore deve essere semplicemente in grado di provare l' esistenza del credito, allegando il contratto dal quale trae origine il credito, oppure le fatture non saldate, o in qualsiasi altro modo. Non è necessario disporre di un titolo esecutivo; per inciso, gli odierni istanti fondano la loro iniziativa su titoli esecutivi giudiziali;

- l' insolvenza è una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che non permette all' impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso i terzi, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all' attività commerciale (Cass., S.U. 11 febbraio 2003, n. 1997); l' impresa è insolvente anche se il suo patrimonio netto



è positivo e anche se afferma possibile il superamento della crisi economica, quando essa è comunque priva della liquidità necessaria per effettuare adempimenti regolari e con mezzi normali (Cass. 28 febbraio 2000, n. 2211; Cass. 9 settembre 1992, n. 5525);

- la proprietà di beni non esclude l' insolvenza, dal momento che il compendio immobiliare potrebbe non essere facile da liquidare, ed il debitore possa non riuscire ad ottenere il denaro contante necessario per soddisfare i propri impegni;

Tenuto conto del fatto, rappresentato dai creditori e non confutato in modo convincente dal legale rappresentante della convenuta, che la società si è nel tempo spogliata del proprio patrimonio immobiliare, così che da parte del curatore particolare attenzione dovrà essere rivolta alla possibilità di esperire azioni revocatorie o recuperatorie.

Tenuto conto dei debiti della società segnalati dall' INPS e da Equitalia e che per la giurisprudenza sono decisivi indici rivelatori di insolvenza il mancato pagamento di somme, anche non elevate, dovute all' amministrazione finanziaria per imposte iscritte a ruolo (ad esempio, IVA: Cass. n. 15407/2001) ed il mancato pagamento di debiti verso l' INPS (Trib. Milano 14.1.1988).

Evidenziato che l' insolvenza può ricavarsi anche dal mancato pagamento di un solo debito, tanto più se esiguo, e che in proposito a carico della società pende procedura esecutiva mobiliare n. 490/16 azionata da Ferri Massimiliano + 1, per un debito di € 4.998,80.

Ribadito che, come detto, nel caso di specie il debitore non ha, secondo il disposto dell'art. 1 L.F. modificato dall'art. 1 d.Lgs. 12.9.2007, n. 169, il possesso dei requisiti del piccolo imprenditore non assoggettabile al fallimento (v. comunicazione Agenzia Entrate Ascoli Piceno, in atti).

Rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (vedi crediti vantati dai ricorrenti, di per se' sufficienti, cui vanno quantomeno aggiunti gli importi indicati dall' INPS di Ascoli Piceno e da Equitalia Centro S.p.a., ed il segnalato debito nei confronti di Ferri Massimiliano + 1), è ben superiore al limite di €



30.000,00 di cui all' art. 15 L.F.

Ritenuto che gli inadempimenti e gli altri fatti sopra esposti, manifestano in modo certo che in capo alla S.r.l. debitrice vi è palese insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale utili a soddisfare i creditori.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE

Visti gli artt. 1,5,6,9,15 e 16 L. Fall.

DICHIARA IL FALLIMENTO

della società **GE.P.CO. S.r.l.**, con sede in Castel di Lama, via Roma n. 121.

Codice fiscale, p. IVA : 01695780443

Numero REA : AP-165898

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Raffaele Agostini e Curatore il dott. Alessandro Carletti con studio in Via Mentana, 41 San Benedetto Del Tronto (tel. 328 7077893)

ORDINA

alla fallita di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro 3 giorni, se non ancora eseguito a norma dell'art. 14.

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il



curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

INVITA

il curatore, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, non appena accertata la presenza di liquidità nella massa fallimentare, a provvedere con sollecitudine al pagamento del contributo unificato previsto per le procedure fallimentari, nonché alle altre spese prenotate a debito e anticipate dall' Erario;

STABILISCE

il giorno 12 dicembre 2017 ad ore 10,00 ss. per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto Giudice Delegato, nella sede di questo Tribunale, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza fissata, per la presentazione mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore delle domande di insinuazione di crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il



deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Così deciso, su relazione del Giudice Dott. Raffaele Agostini, Estensore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ascoli Piceno in data 28 settembre 2017

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE Rel-Est.

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Adriana Cavoletti

